

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI
SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ATTIVITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Ambito di applicazione.....	pag.	4
Art. 2 Disciplina di riferimento.....	pag.	4
Art. 3 Definizioni.....	pag.	4
Art. 4 Tipologia degli interventi	pag.	6

TITOLO II - USO DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO

CAPO I - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 5 Programmazione e coordinamento.....	pag.	7
Art. 6 Programmazione del Comune	pag.	7
Art. 7 Coordinamento di Enti e Aziende	pag.	7
Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione	pag.	7
Art. 9 Interventi d'urgenza	pag.	7
Art.10 Occupazione del suolo e sottosuolo	pag.	8

CAPO II - CONCESSIONI, CONVENZIONI E CAUZIONI

Art.11 Presentazione della domanda	pag.	8
Art.12 Rilascio della concessione	pag.	10
Art.13 Rinnovo della concessione	pag.	11
Art.14 Proroga della concessione	pag.	11
Art.15 Conservazione della concessione	pag.	11
Art.16 Inizio lavori	pag.	11
Art.17 Fine lavori	pag.	12
Art.18 Oneri di istruttori (diritti di segreteria U.T.).....	pag.	12
Art.19 Cauzione.....	pag.	12
Art.20 Esenzioni	pag.	13
Art.21 Convenzioni	pag.	13

CAPO III - REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DELLE OPERE

Art.22 Regolare esecuzione e verifica delle opere	pag.	14
Art.23 Danni	pag.	14

CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.24 Esecuzione dei lavori	pag.	15
Art.25 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori	pag.	15
Art.26 Prescrizioni in materia di circolazione stradale	pag.	15
Art.27 Obblighi diversi	pag.	16
Art.28 Manutenzioni	Pag.	16
Art.29 Sospensioni	pag.	16

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

Art.30 Modalità di esecuzione degli scavi	pag.	17
Art.31 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti ...	pag.	17
Art.32 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato	pag.	17

CAPO II - CARREGGIATE STRADALI ED AREE DI PARCHEGGIO

Art.33 Modalità di intervento.....	pag.	18
Art.34 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	pag.	18
Art.35 Pavimentazioni in materiali lapidei o sasso	pag.	19
Art.36 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate	pag.	20

CAPO III - MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

Art.37 Modalità di intervento.....	pag.	20
Art.38 Pavimentazioni bitumate	pag.	20
Art.39 Pavimentazioni in materiali lapidei	pag.	20
Art.40 Interventi di allacciamento e manutenzione localizzata	pag.	21

CAPO IV - PASSI CARRABILI

Art.41 Modalità di intervento	pag.	21
Art.42 Intervento su marciapiede bitumato	pag.	21
Art.43 Intervento su marciapiede in materiale lapideo	pag.	22

CAPO V - BANCHINE STRADALI

Art.44 Modalità di intervento e di riqualificazione	pag.	22
Art.45 Banchine non bitumate	pag.	22
Art.46 Banchine in conglomerato bituminoso	pag.	22

CAPO VI - TUTELA DEL VERDE

Art.47 Tutela degli alberi e delle aree di pertinenza.....	pag.	23
Art.48 Obblighi, divieti e modalità di scavo nelle aree di cantiere.....	pag.	23
Art.49 Ripristini.....	pag.	24
Art.50 Danneggiamenti	pag.	24

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I - VERIFICHE

Art.51 Prove sui materiali	pag.	25
Art.52 Vigilanza	pag.	25

CAPO II - SANZIONI E DIVIETI

Art.53 Sanzioni	pag.	25
Art.54 Divieti	pag.	26

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - NORME FINALI

Art.55 Riservatezza e salvaguardia delle informazioni	pag.	26
Art.56 Situazioni di pericolo	pag.	26
Art.57 Inadempimenti	pag.	27
Art.58 Entrata in vigore del regolamento.....	pag.	27
Art.59 Abrogazioni	pag.	27
Art.60 Norme finali	pag.	27

Allegato "A"	pag.	28
Allegato "B"	pag.	29
Allegato "C"	pag.	30
Allegato "D"	pag.	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ATTIVITA' DEL REGOLAMENTO

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con l'obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio e pericolo alla popolazione nell'area interessata dai lavori.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette:
 - a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi;
 - b) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione dei lavori, il raccordo dei nuovi tratti di rete con l'esistente, il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione o potenziamento o manutenzione;
 - c) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione degli allacciamenti;
3. Il rilascio della concessione allo scavo è vincolato alle priorità individuate dalla Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.
4. La concessione allo scavo si integra nella concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui al D. Lgs. n° 446/1997 e al vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone (COSAP).

Art. 2 Disciplina di riferimento

1. Il presente Regolamento costituisce un'appendice, specifica e limitata alle sole categorie di intervento in esso trattate, al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione del suolo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici approvato con D.P.C.M. 3 Marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni, al vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con D.Lgs. del 01/08/2003 n. 259 e alla Legge n. 133 del 06/08/2008.
3. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, nonché i vigenti regolamenti comunali.
4. I cantieri stradali dovranno essere segnalati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" così come integrato dal Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 che definisce i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
5. I cantieri stradali dovranno rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri con particolare riferimento alla normativa contenuta nel vigente D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art.3 del vigente D.Lgs. n. 285/1992 del "Nuovo Codice della Strada" si indicano le seguenti definizioni:
 - a) **Gestori di impianti tecnologici:** soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi;
 - b) **Privati:** soggetti privati, enti o società che intervengono per proprie reti che non danno un servizio pubblico;

-
- c) **Operatori terzi:** soggetti privati, organismi o società che eseguono opere non a titolo di gestori di impianti tecnologici;
 - d) **Intervento:** lavorazione eseguita nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico in una determinata strada/piazza o area verde per la posa di canalizzazioni finalizzate alla fornitura di un servizio;
 - e) **Scavo:** qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale, o del suolo ad uso pubblico effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere; lo "scavo" per essere considerato singolo e pertanto presentabile con una unica domanda deve avere continuità fisica, ovvero essere privo di interruzioni;
 - f) **Profondità di scavo:** minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo;
 - g) **Interrato:** posato direttamente nel terreno o in tubazioni posate nel terreno;
 - h) **Profondità di interrimento:** minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo, o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno;
 - i) **Impianto tecnologico sotterraneo:** sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo per la distribuzione di un servizio (es.: acqua, energia elettrica, gas, telecomunicazioni ecc.);
 - j) **Condotta:** insieme di tubi, curve e accessori uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua;
 - k) **Cavo elettrico:** conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di energia elettrica;
 - l) **Cavo di telecomunicazione:** conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione;
 - m) **Struttura sotterranea polifunzionale:** galleria o cunicolo;
 - n) **Galleria:** passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
 - o) **Cunicolo:** trincea o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
 - p) **Polifora:** manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di Energia Elettrica e/o di telecomunicazione;
 - q) **Condotto:** manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte;
 - r) **Contentitore stradale:** manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenze;
 - s) **Cameretta interrata:** manufatto ubicato in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta;
 - t) **Pozzetto:** manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nel pozzetto;
 - u) **Opere di protezione:** manufatti atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento;
 - v) **Manufatti multiservizi:** manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti;
 - w) **Servizi a rete:** servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste ubicata nel sottosuolo una rete di distribuzione;
 - x) **Tecnologie trenchless o microtunnelling:** tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere in toto, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.
 - y) **"Area di Pertinenza":** si definisce "Area di Pertinenza" di un albero la proiezione a terra dello sviluppo dei suoi apparati, aereo e radicale, identificata per semplicità nel cerchio

(centrato al fusto dell'albero) avente il raggio di dimensione rapportata alla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1 m) secondo lo schema seguente:

Circonferenza del tronco (cm)	Raggio Area di Pertinenza (m)
da 65 a 110	4
da 110 a 155	5
da 155 a 250	7
> 250	9

z) **“Volume di Pertinenza”**: si definisce “Volume di Pertinenza” di un albero il volume del solido cilindrico determinato dalla proiezione della sua “Area di Pertinenza” al di sopra ed al di sotto della quota del piano campagna come segue:

- altezza al di sopra del sopra del piano di campagna pari all'altezza naturale dell'esemplare arboreo, ovvero quella rilevata dal colletto alla cima senza che questa abbia subito riduzioni con interventi cesori non conformi al regolamento del verde, in caso di riduzioni difformi, l'altezza considerata è quella tipicamente raggiunta a maturità dalla specie di appartenenza.
- profondità al di sotto del piano di campagna dipendente dalla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1 m) secondo lo schema seguente:

Circonferenza del tronco (cm)	Profondità (mt.)
da 65 a 110	2
da 110 a 155	2,5
da 155 a 250	3,5
> 250	5

Art. 4 Tipologia degli interventi

1. Si intendono per interventi con lavori di scavo e ripristino, tutte le modifiche e trasformazioni su suolo pubblico o di uso pubblico sia pavimentato sia in area verde.
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
 - a) interventi per la posa di condotte o cavidotti;
 - b) interventi per posa cavi con teleguida sotterranea o trenchless o microtunnelling;
 - c) interventi per allacciamenti e /o manutenzioni localizzate;
 - d) interventi per la realizzazione di passo carrabile;
 - e) interventi per la riqualificazione della banchina stradale.
3. Si intendono interventi per la posa di condotte e cavidotti tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo, ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo (oltre i metri 2,00).
4. Si intendono interventi per posa cavi con teleguida sotterranea tutti i lavori eseguiti nel sottosuolo, che non alterano la superficie del suolo pubblico o di uso pubblico.
5. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato, determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti.
6. Si intendono interventi per realizzazione di passo carrabile tutti i lavori, da eseguirsi entro la sede stradale, necessari a consentire l'accesso dalla strada ad un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli.
7. Si intendono interventi per la riqualificazione della banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisire una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un miglior utilizzo della stessa.

TITOLO II - USO DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO

CAPO I PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 5 Programmazione e coordinamento

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi e l'uso razionale dello stesso per i diversi servizi.
2. Il Comune rilascia la concessione per la esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) della concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessate;
 - b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

Art. 6 Programmazione del Comune

1. L'Amministrazione comunale, per addivenire alla realizzazione coordinata degli interventi secondo i criteri di cui al precedente articolo, comunica ogni anno agli Enti ed Aziende stabilmente operanti nel territorio la bozza del programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale.
2. Gli Enti ed Aziende interessati all'esecuzione di interventi di manutenzione alle proprie reti nelle zone indicate nei piani sopra menzionati e prima dell'approvazione definitiva degli stessi potranno avanzare richiesta al fine di inserire nella programmazione gli interventi da loro previsti, fornendo opportuna documentazione tecnica. Il Comune si rapporterà con gli Enti e le Aziende per definire le modalità operative per l'esecuzione dei lavori.

Art. 7 Coordinamento di Enti ed Aziende

1. Gli Enti e le Aziende normalmente operanti sul territorio dovranno produrre, entro il 30 Settembre di ogni anno, le loro previsioni di intervento relative al prossimo triennio fornendo attendibile cronoprogramma e dettagliata localizzazione degli interventi previsti nell'anno successivo.
2. L'ufficio comunale preposto esamina le programmazioni pervenute raggruppando gli interventi in base alla loro localizzazione. Tale attività costituisce il necessario presupposto per il coordinamento dei vari operatori e la convocazione di Enti ed Aziende al fine di definire i tempi e le metodologie per un intervento integrato.

Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione

1. Sono esclusi dalla programmazione di cui agli artt. 6 e 7 gli allacciamenti alle reti e le riparazioni e più in generale tutti quelli eseguiti in urgenza.
2. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa per il Comune la possibilità di realizzare interventi non previsti nella programmazione di cui all'art.6.
3. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore, l'ufficio comunale preposto per il sottosuolo stabilisce la documentazione da presentare, gli eventuali oneri e le prescrizioni tecniche da osservare nell'esecuzione dei lavori.

Art. 9 Interventi d'urgenza

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore previa comunicazione, nel rispetto delle tempistiche dettate all'art. 16, anche a mezzo fax, posta elettronica o PEC dell'inizio dei lavori e delle incombenze relative al traffico stradale all'ufficio preposto del Comune e per conoscenza al Presidio del Comando di Polizia Municipale dell'Unione Reno – Galliera presente a Castello d'Argile. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose. Le comunicazioni di interventi d'urgenza devono essere inoltrate

previa compilazione dell'apposito modulo predisposto dal competente ufficio comunale e riportare almeno i seguenti dati:

- Luogo dell'intervento (riportando via/piazza, numero civico, località, ecc...);
 - Inizio dei lavori;
 - Mq. Previsti di scavo;
 - Mq. Previsti di occupazione di suolo pubblico;
 - Riferimento del responsabile tecnico;
 - Riferimento della ditta/impresa esecutrice;
 - Specifiche richieste per modifiche da apportarsi alla viabilità;
2. Entro il termine previsto per la richiesta cumulativa (comma 8 art.11), l'operatore è tenuto, per gli interventi di cui è stata comunicata la fine dei lavori, a produrre all'ufficio preposto la documentazione prevista all'art.11, motivando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.
3. Gli interventi d'urgenza realizzati da parte di privati devono seguire le prescrizioni previste al comma 1; la comunicazione dovrà essere firmata dal committente che si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose. La domanda per l'autorizzazione in sanatoria di quanto realizzato dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio lavori, completa della necessaria documentazione e firmata da un tecnico abilitato;
4. Nel caso in cui, in base alla documentazione pervenuta non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà ad irrogare all'operatore la sanzione prevista all'art. 53 del presente regolamento in riferimento al singolo intervento anche in caso di domanda in sanatoria cumulativa.

Art.10 Occupazione del suolo e sottosuolo

1. L'occupazione del suolo, sottosuolo pubblico o di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente e con l'onere della remissione in pristino del sedime manomesso.
2. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi ed interruzioni ai servizi, l'Amministrazione comunale darà notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r o mezzo pec, con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data presunta di inizio lavori. Tale comunicazione potrà contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti per la loro realizzazione.
3. Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.
4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico (ex art. 28 del vigente D.Lgs. n. 285/1992).

CAPO II CONCESSIONI, CONVENZIONI E CAUZIONI

Art.11 Presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere la concessione allo scavo su suolo pubblico o di uso pubblico può essere del tipo "ordinario" o del tipo "d'urgenza";
2. Per ottenere la concessione allo scavo i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda, anche con carattere d'urgenza, all'Ufficio competente, utilizzando gli appositi stampati disponibili presso l'ufficio competente e sul sito internet del Comune, il quale emetterà il relativo provvedimento entro i termini previsti dalla normativa vigente e dall'art.12.
3. La domanda dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima dalla data presunta di inizio lavori con raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata (pec) del Comune di Castello d'Argile o consegnata brevi mano all'ufficio protocollo del Comune di Castello d'Argile negli orari di apertura al pubblico così come disposti dai vigenti regolamenti comunali.
4. Ogni domanda comprensiva della richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, regolarmente firmata dal soggetto interessato dovrà contenere i seguenti dati:

- a. generalità del richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, recapito telefonico, mail, fax, codice fiscale o partita I.V.A.; nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché il legale rappresentante o la persona fisica cui far riferimento;
- b. denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, riportando il numero civico o l'eventuale indicazione della località;
- c. descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori (con date di presunto inizio e fine lavori);
- Ad ogni domanda dovranno essere allegati in copia i seguenti documenti:
- d. relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che specifichi i lavori da svolgere con descrizione dell'area di scavo comprendente eventuali elementi stradali particolari quali segnaletica stradale, pozzetti, chiusini, attraversamenti pedonali rialzati, griglie e quant'altro esistente nelle vicinanze dell'area di intervento;
- e. planimetria in scala adeguata da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, l'area interessata dai lavori riportando le caratteristiche della strada e delle sue pertinenze, con riportato: dimensioni dello scavo (larghezza e lunghezza), le eventuali reti tecnologiche esistenti e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
- f. sezione trasversale, in scala adeguata dello scavo con indicazione delle caratteristiche dimensionali e modalità di riempimento;
- g. dimensioni dell'area di cantiere, (larghezza e lunghezza), che dovranno tenere conto dei reali ingombri delle macchine operatrici presenti, dei loro spazi di manovra e delle aree necessarie alla libera movimentazione del personale all'interno dello stesso (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza del cantiere), per la determinazione in base al regolamento comunale sul canone di concessione del suolo del relativo canone di occupazione temporanea;
- h. documentazione fotografica dell'area di intervento;
- i. Gli interventi che prevedano manomissione e/o occupazione di aree verdi pubbliche o delle banchine alberate dovranno essere accompagnati inoltre dai seguenti elaborati:
- i.1. planimetria quotata (minimo 1:1000) che individui le presenze arboree ed arbustive su una porzione di terreno di almeno dieci metri oltre il limite dell'intervento;
 - i.2. rilievo grafico del verde esistente con individuazione puntuale delle specie e della relativa circonferenza del fusto misurata secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale;
 - i.3. relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione;
 - i.4. documentazione fotografica;
 - i.5. dichiarazione del richiedente contenente l'impegno ad eseguire a propria cura e spese i necessari ripristini del verde e gli interventi agronomici specializzati eventualmente richiesti dagli uffici competenti (sia preparatori che successivi all'intervento), oltre all'impegno ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- j. parere dell'Ente Gestore se dovuto;
5. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica; in tal caso, il provvedimento verrà sospeso fino al ricevimento della nuova documentazione richiesta;
6. alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria fissi (vd. Allegato A) ad esclusione dei casi contemplati all'art. 20.
7. nei casi di interventi d'urgenza come previsti dall'art.9 la domanda, a sanatoria degli interventi realizzati, dovrà contenere i dati di cui al comma 3 lettere a, b ed c a cui dovranno essere allegate in copia le documentazioni come previsto al precedente comma 3 alle lettere e, f, g e nel caso di manomissione di aree verdi alla lettera i; a questa documentazione dovrà essere allegata anche la seguente:
1. Comunicazione di fine lavori (se terminati);
 2. Fotocopia messaggio telefax o posta elettronica dell'avvenuta comunicazione di inizio lavori;
 3. Ricevuta versamento per oneri istruttori;

8. Per i soggetti erogatori di servizi pubblici, la richiesta di concessione in sanatoria, contenente la documentazione prevista al comma precedente, potrà anche essere cumulativa e dovrà essere presentata per tutti gli interventi conclusi nell'arco di ogni singolo mese, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

9. Nel caso in cui la domanda in sanatoria sia avanzata dal singolo privato, questa deve essere presentata entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di inizio lavori fatta in urgenza.

10. Nel caso sopra descritto al punto 8, gli oneri da corrispondere per l'istruttoria della pratica sono raddoppiati.

11. Se dalla verifica della domanda si risconterà la mancanza anche di una sola comunicazione di fine lavori rispetto agli interventi eseguiti e presenti nella domanda, l'ufficio preposto non darà corso alla verifica sulla regolare esecuzione dei lavori e pertanto al successivo svincolo della fideiussione. Al concessionario sarà richiesta la documentazione mancante.

Art.12 Rilascio della concessione

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla protocollazione della richiesta l'Ufficio competente provvederà ad istruire la pratica e manderà un invito al ritiro della concessione, nel quale saranno specificati:

- a) l'importo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini;
- b) l'importo del canone relativo alla concessione temporanea di suolo, se dovuta;
- c) l'eventuale maggiorazione sui "diritti di segreteria" previsti all'art. 18 di cui all'art.63 comma 3 del D.Lgs. N° 446/1997;
- d) numero marche da bollo;

2. La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente presso l'ufficio comunale preposto a seguito di comunicazione d'invito al ritiro o inviata via pec.

3. Il ritiro dell'atto autorizzativo dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione; trascorsa tale data, l'autorizzazione perderà validità e sarà archiviata.

4. Contestualmente al ritiro della concessione il richiedente dovrà consegnare presso l'ufficio comunale preposto, l'originale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale infruttifero, pari all'importo di cui alla lettera a) del comma 1, oppure indicare di avvalersi di quanto previsto all'art.19 comma 5.

5. Nella concessione sono indicate le condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, la validità della stessa, che di norma è stabilita in massimo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di ritiro della concessione, nonché il tempo per la occupazione temporanea del suolo pubblico e le relative somme da versare ed inoltre la quantificazione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa o del deposito cauzionale. In casi particolari, è l'Ufficio preposto a stabilire le eventuali deroghe.

6. Nel caso in cui l'inizio e il termine dei lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali (ma sempre all'interno del periodo di validità dell'autorizzazione) e la relativa ordinanza fosse già stata emessa, il richiedente dovrà darne comunicazione con congruo anticipo all'ufficio comunale preposto affinché possa redigere la nuova ordinanza, nonché provvedere al calcolo del conguaglio del relativo canone di occupazione temporanea qualora il periodo richiesto dovesse differenziarsi da quello iniziale. Si sottolinea che è assolutamente vietato eseguire scavi su suolo pubblico in assenza di tale ordinanza (quando necessaria).

7. Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di concessione perderà ogni efficacia, salvo proroga o rinnovo da richiedere prima della scadenza della concessione.

8. L'Autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo salvo la restituzione del contributo versato per l'occupazione di suolo non goduta nei termini previsti dal vigente regolamento comunale di occupazione di suolo. Gli oneri istruttori non sono rimborsabili.

9. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

10. Il diniego della concessione sarà comunicato al richiedente, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente in materia, con provvedimento motivato.

11. L'approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita concessione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce la concessione di cui al presente Regolamento e

la concessione di cui agli articoli del Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione. Resta comunque necessaria l'ordinanza nel caso in cui per eseguire i lavori sia necessario modificare la disciplina circolatoria vigente.

Art.13 Rinnovo della concessione

1. La concessione per la realizzazione dei lavori è rinnovabile a condizione che:
 - a. i lavori non siano stati iniziati e l'occupazione non abbia avuto luogo alla data di presentazione della richiesta di rinnovo;
 - b. la richiesta, da prodursi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza naturale della stessa, dovrà provenire dal medesimo soggetto intestatario dell'atto senza allegare gli elaborati grafici, né procedere al deposito della cauzione e/o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o pagamento del canone della concessione del suolo;
2. La domanda di rinnovo deve essere corredata dall'autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge n° 445/2000, che attesti l'assenza di modifiche rispetto alla documentazione già depositata e che i lavori non siano stati iniziati e l'occupazione non abbia avuto luogo alla data di presentazione della richiesta di rinnovo;
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica (anche in termini di durata dei lavori rispetto all'autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo), comportano l'obbligo della presentazione di una nuova domanda di concessione secondo la procedura dell'art.11;

Art.14 Proroga della concessione

1. La concessione per la realizzazione dei lavori è prorogabile, per un massimo di 90 (novanta) giorni, a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. La domanda di proroga può essere presentata solo quando, a lavori iniziati od in procinto di iniziare, la loro conclusione vada oltre la data di validità della concessione e non superi il termine di cui al precedente comma e comunque ad invarianza dei lavori già autorizzati;
3. Per il ritiro della proroga dovrà essere versato, se dovuto, il conguaglio del canone di concessione per l'occupazione temporanea di suolo relativo alla richiesta di proroga e l'eventuale adeguamento della cauzione (vd. art. 19);
4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano l'obbligo della presentazione di una nuova domanda di concessione secondo la procedura dell'art.11;

Art.15 Conservazione della concessione

1. Copia della concessione allo scavo dovrà essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa, nel luogo dei lavori, unitamente alla copia del modulo di inizio lavori, e della relativa ordinanza, se prevista, per essere esibita a richiesta dei funzionari della Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti, per i quali si fa riferimento a quanto previsto nell'art.9.
2. La mancata presenza in cantiere di copia dei documenti sopraindicati, comporterà l'applicazione della sanzione prevista all'art.55 del presente regolamento.

Art.16 Inizio lavori

1. Per tutte le tipologie di intervento è fatto obbligo di comunicare, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima, all'Ufficio preposto l'effettivo inizio dei lavori, anche tramite fax, ad esclusione di quelli previsti all'art. 9 per i quali la suddetta comunicazione potrà pervenire nelle 48 ore immediatamente precedenti o successive il concreto inizio dei lavori;
2. Con la comunicazione di inizio lavori si attiverà la parte della concessione che tratta la relativa occupazione temporanea di suolo pubblico;
3. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, dovrà essere richiesta all'ufficio preposto l'emissione dell'ordinanza, se prevista nell'atto autorizzativo, al fine di disciplinare la circolazione sulla sede stradale interessata dall'intervento; copia dell'ordinanza verrà rilasciata prima dell'inizio dei lavori al richiedente che ha l'obbligo tassativo di conservarla in cantiere per gli accertamenti degli organi preposti;

4. La suddetta comunicazione dovrà contenere i dati dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore tecnico ed il nominativo del committente/responsabile dei lavori per quanto attiene la sicurezza (da vigente D. Lgs. n° 81/2008) con i relativi recapiti telefonici.
5. Il mancato deposito della comunicazione di inizio lavori oltre alle sanzioni previste per la occupazione del suolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 del presente regolamento;
6. I lavori citati all'art. 9 vengono di norma disciplinati con un'ordinanza che ha validità annuale e che viene emessa entro il 31 gennaio di ogni anno dal competente ufficio comunale;

Art.17 Fine lavori

1. I lavori dovranno essere svolti entro il termine stabilito dall'ufficio preposto del Comune nella concessione ed in caso di ritardo, imputabile a qualsiasi motivo, il concessionario dovrà presentare, in tempo utile, richiesta di proroga o rinnovo.
2. La fine lavori dovrà essere comunicata all'ufficio preposto del Comune ed accompagnata dalla relativa dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori (modulo precompilato); in caso di scavi eseguiti su pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, il riempimento dello scavo secondo le modalità previste dall'art.34 corrisponderà ad una fine lavori parziale che dovrà essere comunicata all'ufficio preposto del Comune; entro 6 (sei) mesi a far inizio da tal data dovrà essere comunicata la fine lavori e depositato la dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori.
3. Il mancato deposito della comunicazione di fine lavori con relativa dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori, di cui all'art.22 del presente regolamento, renderà il concessionario responsabile per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'intervento eseguito e non permetterà la decorrenza dei termini per lo svincolo del deposito cauzionale infruttifero e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art.18 Oneri di istruttoria (diritti di segreteria U.T.)

1. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento all'atto della presentazione della domanda stessa delle spese di istruttoria quantificate all'Allegato A e meglio specificate all'Allegato D.
2. Nel caso di autorizzazioni rilasciate in sanatoria nella formula "cumulativa", le spese istruttorie sono raddoppiate.
3. Nel caso di passi carrabili che prevedono modifiche all'assetto del piano stradale e la cui domanda di realizzazione è ricompresa in una pratica edilizia, quanto citato al comma 1 non è dovuto in quanto già previste per la pratica edilizia.

Art.19 Cauzione

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale od al deposito di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, richiesta a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino, alla loro durata ed al mantenimento qualitativo e prestazionale degli stessi.
2. La cauzione o la fideiussione è stabilita in misura pari all'ammontare del costo al metro quadrato (aumentato dell'IVA per legge) per tipologia di pavimentazione interessata dai lavori, preventivato dall'Amministrazione comunale per i lavori di ripristino. I costi medi di cui sopra sono determinati sulla base dei prezzi unitari in materia e presenti sul territorio e vengono riportati per ciascun intervento nell'allegato "B" del presente regolamento.
3. Per il calcolo del deposito cauzionale relativo a pavimentazioni diverse da quelle riportate nell'allegato di cui sopra, si applicherà il prezzario regionale, dietro presentazione da parte del richiedente di computo metrico estimativo;
4. Nel caso di interventi effettuati da Imprese, Enti ed Aziende erogatrici o gestori di pubblici servizi e da quelle esercitanti attività strumentali ai servizi medesimi, mediante tecnologie trenchless o microtunnelling, non è previsto il versamento della cauzione o della fideiussione;
5. Le garanzie prestate saranno svincolate, decorsi sei mesi dalla data di comunicazione all'ufficio preposto del Comune dell'avvenuta realizzazione del "ripristino definitivo" e di deposito del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati, entro 30 (trenta) giorni dall'eventuale

sopralluogo di verifica della regolare esecuzione che potrà essere eseguito, se previsto dal competente ufficio comunale, entro 60 gg dalla scadenza dei 6 (sei) mesi sopraccitati, purché:

- le obbligazioni garantite siano state pienamente assolte;
- la verifica della regolare esecuzione abbia avuto esito positivo;
- sia garantito il mantenimento qualitativo e prestazionale dei lavori effettuati per il suddetto periodo.

In caso contrario l'Amministrazione si riserva di avvalersi in tutto o in parte delle garanzie ricevute, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali maggiori danni.

6. Ai soggetti che presentino un piano con più interventi o che effettuino sistematicamente dei singoli interventi di allacciamento e riparazioni, è consentito prestare una unica fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il cui ammontare sarà definito dal Comune in base al Piano degli interventi presentato o al numero totale annuo di interventi eseguiti. Tale garanzia dovrà essere ripristinata, integrata od aumentata nel suo ammontare, sia nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune, che nel caso in cui in base agli interventi effettuati, la stessa venga totalmente disimpegnata.

7. Alla conclusione del periodo di cui al comma 5, qualora si sia avuto un esito positivo sul ripristino dello scavo, il relativo importo calcolato reintegrerà la stessa, oppure a richiesta potrà essere, anche parzialmente, svincolato e restituito.

8. L'entità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure del deposito cauzionale di cui al punto 6 non potrà essere inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

9. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1° del presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune, nonché la sua decadenza solo a seguito del nulla osta allo svincolo da parte dell'ufficio preposto.

10. L'allegato "B" di cui al 2° comma sarà aggiornato, mediante determina del Dirigente incaricato, ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nei due anni precedenti.

Art.20 Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della relativa occupazione di suolo pubblico i soggetti riportati in elenco all'art. 26 del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone.
2. Sono inoltre esentati dal pagamento del canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico, degli oneri di istruttoria e dal deposito della garanzia (deposito cauzionale, fideiussione bancaria e polizza assicurativa):
 - a. tutti gli interventi effettuati direttamente dal Comune o richiesti, mediante apposito appalto, dallo stesso agli Enti, Imprese ed Aziende per gli allacciamenti a fabbricati, impianti sportivi e parchi, facenti parte del patrimonio comunale;
 - b. tutti gli interventi effettuati da ditte specializzate all'interno di lavori affidati in appalto dal Comune per l'esecuzione di opere pubbliche o aventi utilità pubblica;
 - c. In tutti gli interventi interni al perimetro delle nuove aree di urbanizzazione, per le quali non sia ancora stato redatto ed accettato dal Comune il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e il verbale di presa in carico delle opere realizzate da parte del Comune e comunque non aperte ad un uso pubblico;
3. Sono esenti dal deposito cauzionale (art. 19) gli interventi effettuati mediante tecnologie trenchless o microtunnelling, per i quali resta obbligatorio il pagamento delle spese istruttorie;
4. Sono inoltre esenti dal deposito cauzionale o dalla fidejussione bancaria o polizza assicurativa, tutti gli interventi per i quali la somma calcolata non supera gli euro 100,00 (cento);

Art.21 Convenzioni

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra i Gestori degli impianti tecnologici ed il Comune.
2. Le convenzioni richiamate al comma precedente possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse, a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

CAPO III

REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DELLE OPERE

Art.22 Regolare esecuzione e verifica delle opere

1. Ad ultimazione dei lavori, dopo aver eseguito il ripristino definitivo, il concessionario dovrà comunicare la fine lavori, allegandovi la dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, oltre alle planimetrie aggiornate delle reti (se variate rispetto alle previsioni progettuali);

2. E' facoltà dell'ufficio preposto del Comune, nei 15 giorni successivi alla comunicazione di fine lavori, richiedere un sopralluogo, da svolgere congiuntamente con la Direzione Lavori, per effettuare le seguenti verifiche:

- a) Corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini
- b) Controllo delle dimensioni dello scavo
- c) Accertamento di eventuali danni recati alle proprietà pubbliche e private

3. Trascorsi 6 mesi dalla data di avvenuta protocollazione della fine lavori, l'Ufficio preposto potrà effettuare, entro i successivi 60 gg., il sopralluogo finale atto a verificare il mantenimento della corretta esecuzione del ripristino definitivo, al fine di procedere nei successivi 30 gg. alla scadenza del periodo sopra menzionato, al conseguente svincolo del deposito cauzionale e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa nel caso di corretta esecuzione dei lavori.

4. Nel caso di scavi eseguiti su pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, al termine dei lavori il ripristino da eseguirsi dovrà essere del tipo "provvisorio" e dovrà essere effettuata una comunicazione di fine lavori parziale all'ufficio preposto del comune; da tale comunicazione, il concessionario dovrà realizzare il ripristino "definitivo" non prima di mesi 3, così come definito all'art. 34; successivamente si applicherà quanto previsto nei commi precedenti;

5. Nell'eventualità che lo scavo interessi diverse tipologie di pavimentazione contemporaneamente, il ripristino dovrà avvenire in maniera differenziata nel tempo per la sola pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, se presente; qualora fosse questo il caso, il certificato di regolare esecuzione relativo a tutti i lavori di scavo e ripristino potrà essere emesso solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di esecuzione dei lavori riguardanti anche il ripristino "definitivo" della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;

6. Nell'eventualità che vengano riscontrate inadempienze relative alla regolare esecuzione delle opere di ripristino, l'ufficio preposto previa comunicazione scritta inviterà il concessionario a porvi rimedio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

7. Qualora il concessionario non ottemperasse nel termine fissato, si procederà all'esecuzione d'ufficio di tutti quei lavori che a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, incamerando il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di cui all'art.19 del presente regolamento, per l'importo necessario all'esecuzione delle opere stesse. Resta inteso che il concessionario rimarrà responsabile delle opere eseguite fino:

- alla data di intervento da parte dell'Amministrazione comunale;
- alla redazione del certificato di regolare esecuzione finale, da effettuarsi nei termini di cui al comma 1 a partire dalla data della comunicazione dell'avvenuto intervento;

8. Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art.1662 e art.1668 del Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla comunicazione di fine lavori.

9. I sopralluoghi citati ai commi precedenti potranno essere effettuati in contraddittorio alla presenza del concessionario stesso o da personale da lui delegato.

Art.23 Danni

1. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

2. Ogni e più ampia responsabilità per qualsiasi evento e danno a terzi che si dovesse verificare prima del deposito del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata da terzi stessi, fermi restando gli obblighi di manutenzione necessaria all'ultimazione dei lavori previsti in capo al concessionario.

CAPO IV ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.24 Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l'intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive contenute nell'allegato dell'atto di concessione rilasciato dal Comune.
2. In sede di esecuzione dei lavori, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni concernenti l'andamento dei lavori al personale tecnico del Comune;
3. Il concessionario qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali e modifiche sostanziali al progetto, dovrà depositare tale documentazione, entro la fine dei lavori, all'ufficio preposto del Comune;

Art.25 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura;
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada, relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri e sicurezza dei pedoni.
3. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal vigente D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" così come integrato dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 che definisce i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Art.26 Prescrizioni in materia di circolazione stradale

1. All'atto della richiesta ordinaria di autorizzazione allo scavo, il richiedente dovrà specificare, mediante apposita planimetria, il reale ingombro del cantiere e dei relativi mezzi al fine di verificare l'eventuale necessità di modifiche alla circolazione stradale ovvero di chiusura della strada mediante redazione di apposita ordinanza; il provvedimento sarà predisposto dall'ufficio competente solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di inizio lavori avanzata dal richiedente, che dovrà ritirare copia prima dell'inizio degli stessi e conservarla in cantiere al fine di esibirla in caso di controlli da parte dell'organo accertatore (per i lavori di urgenza si rimanda a quanto previsto all'art. 16 in termini di emissione di ordinanza);
2. Nel caso non sia necessaria l'ordinanza, le disposizioni indicate dal competente ufficio, in quanto sufficienti per il rispetto del Nuovo Codice della Strada, saranno contenute nell'atto di concessione stesso;
3. Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate nella vigente normativa di riferimento (D.lgs. 30.04.1922 n. 285, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, D.M. 10.07.2002 e ss. mm. e ii.);
4. Tutti gli oneri previsti in termini di segnaletica da collocare, come prescritto dall'atto autorizzativo e dalla eventuale ordinanza se prevista ad esso allegata, sono a carico del richiedente che al termine dei lavori sulla sede stradale ha l'obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti e di restituire l'area nello stato di fatto ante intervento;
5. Dovranno altresì essere osservate le norme del vigente Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione in materia di circolazione stradale;

6. I lavori dovranno essere eseguiti avendo riguardo della salvaguardia del pubblico transito e in particolare per la sicurezza della mobilità dolce (pedoni e ciclisti) mantenendo di norma laddove possibile il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni ed agli esercizi commerciali presenti con la realizzazione di interventi ad hoc e/o l'utilizzo di apposito personale;

Art.27 Obblighi diversi

1. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura del titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sotto servizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture;
2. In caso di opere di rifacimento completo per effetto di progetti comuni e contestuali fra diversi soggetti e il Comune di Castello d'Argile, le parti concorderanno le modalità di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite suoi appaltatori e relativi all'esecuzione di opere di competenza dei soggetti stessi;
3. In relazione al tipo di strada oggetto dei lavori, è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati;
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere gli eventuali materiali di risulta nell'ambito dell'area di cantiere ed entro la superficie oggetto di occupazione e di mantenere pulita l'area circostante dalla eventuale caduta di materiali, le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento;
5. I concessionari del sottosuolo dovranno spostare, rinnovare, innalzare od abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura, entro un congruo termine temporale previsto e comunicato dal Comune ove ciò risulti necessario per l'esecuzione di opere pubbliche o per qualsiasi altra esigenza per la quale occorra al Comune o ad altro Ente Pubblico di variare l'andamento di tali opere e canalizzazioni, per giustificato motivo, senza che alcun onere sia dovuto da parte del Comune medesimo.

Art.28 Manutenzioni

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cura e spese del richiedente fino all'avvenuto svincolo della cauzione (nei casi che non si prevede il rilascio della cauzione, l'obbligo permane fino a mesi 9 (mesi) dalla data di deposito – protocollazione – della comunicazione di fine lavori definitiva e del relativo certificato di regolare esecuzione), fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.
2. Qualora nel corso di tale periodo si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto concessionario di procedere al ripristino immediato, in base agli articoli del presente regolamento e secondo quanto prescritto di volta in volta dall'ufficio preposto.

Art.29 Sospensioni

1. Per l'inosservanza totale o parziale delle prescrizioni del presente regolamento, tali da provocare danni al patrimonio comunale oppure intralci all'andamento del traffico, il Comune riterrà direttamente responsabile il concessionario e potrà disporre a suo insindacabile giudizio, con apposito verbale, la sospensione dei lavori ed imporre il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero applicare la sanzione prevista all'art. 55 del presente regolamento.
2. In caso di sospensione è onere del concessionario predisporre tutte le cautele volte alla messa in sicurezza del cantiere.
3. L'eventuale sospensione dei lavori, ovvero l'applicazione della sanzione, non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempimento del concessionario stesso.
4. In caso di ripetute inadempienze del concessionario il Comune si riserva la facoltà di sospendere tutte le concessioni fino alla completa attuazione da parte del concessionario stesso di tutte le prescrizioni violate ed alla conseguente verifica di qualità effettuata dai tecnici comunali competenti.

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI

CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI

Art.30 Modalità di esecuzione degli scavi

1. Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti ad una distanza dal ciglio della carreggiata non inferiore a ml. 1,00, onde consentire la posa in opera dell'impianto di illuminazione pubblica. Gli scavi dovranno essere eseguiti ad una distanza non inferiore a metri 0,50 dai manufatti fognari e comunque dovranno essere adottate tutte le precauzioni affinché i manufatti od impianti comunali restino integri e perfettamente efficienti;
2. Non è ammissibile, di norma, eseguire lo scavo in banchina stradale a lato di un fosso aperto, tuttavia, qualora non fosse possibile altra soluzione, esso dovrà eseguirsi a non meno di un metro dal ciglio del fosso e il tombamento sarà costruito esclusivamente da misto cementato. Qualora si riscontrassero distanze inferiori il concessionario è tenuto ad eseguire idonee opere di consolidamento della banchina atte a garantire la sicurezza del traffico;
3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, sia per le reti principale che per le utenze, deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologiche dei terreni e delle condizioni di traffico e dovrà risultare sempre ad una quota non inferiore di cm. 100 dal piano viabile di rotolamento come disposto dal comma 3 dell'art. 66 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, fatto salvo la eventuale presenza di impianti ed utenze esistenti.
4. Per le reti posate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, valgono le deroghe previste dal D.P.C.M. del 03/03/1999.
5. In caso di inadempienza ogni onere e conseguenza resta a totale carico del concessionario;

Art.31 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti

1. Le prescrizioni sotto riportate hanno il carattere di minime disposizioni come tali non esaustive a garantire la qualità dei ripristini conseguenti agli interventi sul suolo pubblico o di uso pubblico.
2. La dimensione del ripristino definitivo nella posa di condotte e cavidotti, negli allacci e derivazioni e per gli attraversamenti potrà variare in relazione alla profondità di scavo secondo quanto stabilito nei successivi articoli.
3. Nelle strade parzialmente o completamente prive di segnaletica orizzontale di demarcazione della carreggiata stradale si intende per larghezza della corsia la distanza tra il confine stradale e la mezzzeria della carreggiata stessa;
4. Resta fermo il principio che per tutti gli interventi ogni saldatura tra il nuovo strato di usura e quello esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
5. Il ripristino della pavimentazione sarà eseguito in modo che la generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature, né avvallamenti o slabbrature.
6. Non sono ammessi in sede stradale ripristini provvisori delle pavimentazioni con conglomerato cementizio, salvo casi di lavori urgenti ed in particolari condizioni (es.: ripristini parziali); in tal caso, prima del ripristino definitivo tale materiale dovrà essere completamente asportato.
7. I ripristini delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti previa mano di attacco con emulsione bituminosa alle pareti della massicciata stradale, compresa la successiva impermeabilizzazione dei giunti dello scavo;

Art.32 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato

1. I pozzetti ed i relativi chiusini presenti nell'area del ripristino definitivo dovranno essere riportati in quota a cura e spese del concessionario;
2. Qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico, di manufatti di particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini ecc.) il concessionario è tenuto a presentare al Comune i particolari dei manufatti in scala adeguata.

3. Tutti i chiusini dei pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno essere in ghisa a grafite lamellare o in ghisa a grafite sferoidale, tali manufatti dovranno recare le seguenti marchiature:

- EN 124 (quale marchiatura relativa alla norma EN124);
- La classe appropriata (Esempio D 400) o le classi appropriate per tutti i telai utilizzati per le diverse classi (Esempio D 400 – E 600);
- Nome e/o marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice;
- Il marchio di un Ente di certificazione.

Le marchiature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, essere visibili quando l'unità è installata;

4. La scelta delle classi andrà effettuata in base alle zone d'impiego come dalla seguente tabella:

Classe (minima)	Ambito di applicazione
B 125	(carico di rottura KN 125) marciapiedi – zone pedonali aperte occasionalmente al traffico – aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli
C 250	(carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a mt. 0,50 sulle corsie di circolazione e fino a 0,20 mt. sui marciapiedi – banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
D 400	(carico di rottura KN 400) Strade di circolazione – aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

CAPO II CARREGGiate STRADALI ED AREE DI PARCHEGGIO

Art.33 Modalità di intervento

1. In tutte le strade (es.: carreggiate separate da spartitraffico, ad unica carreggiata, ecc...) comprese anche le banchine stradali e le strade di servizio, per qualsiasi intervento con operazioni di scavo e successivo ripristino si dovranno seguire le prescrizioni di cui ai successivi articoli con rifacimento dello strato di binder per l'intera larghezza e lunghezza dello scavo e dello strato del manto di usura per l'intera larghezza e lunghezza dello scavo aumentata di metri 1,00 (uno) su ogni fronte;

2. Per tutti gli interventi resta fermo il principio che ogni saldatura tra il nuovo strato di usura e quello esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31;

3. In caso di pavimentazioni differenti da quelle sotto riportate, il ripristino dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dal competente ufficio comunale;

Art.34 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime sia per il ripristino nella prima fase ("ripristino provvisorio") che per quello da eseguirsi nella seconda fase ("ripristino definitivo") e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto del Comune di castello d'Argile:

Ripristino provvisorio (da eseguirsi immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori):

- a. Taglio eseguito con sega per l'intero perimetro dello scavo in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza disestare la pavimentazione circostante;
- b. Scavo con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- c. Posa delle condotte e protezione delle stesse con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1–A3 delle norme CNR–UNI10006 o sabbia lavata e vagliata;
- d. Riempimento con misto cementato dosato a q.li 0,8 - 1,0 di cemento tipo 325 in polvere per mc di materiale inerte, per uno spessore compreso non inferiore ai cm. 40 fino a 12 cm dal piano viabile originale;

- e. Adeguata costipazione dei materiali di tombamento;
- f. Ripristino di conglomerato bituminoso tipo binder 0/18 o 0/25 con contenuto di bitume non inferiore al 5% e per uno spessore minimo finito di cm. 12, steso ad una temperatura minima di 110° C e il relativo trattamento di impermeabilizzazione tramite emulsione bituminosa con un contenuto di bitume puro non inferiore al 65%, in ragione di 0.7 kg/mq., e successiva sabbiatura;
- g. Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine nelle giunte e a richiesta in quelle parti ove il Comune riterrà utile prevedere il trattamento per la perfetta esecuzione del ripristino;
- h. Rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale (se presente ante intervento);

Ripristino definitivo (da eseguirsi non prima di mesi 3 – tre – da quello “provvisorio” e comunque di norma non nel periodo compreso tra il 15/11 e il 15/04):

- a. Taglio eseguito con sega per l'intero perimetro dello scavo (aumentato di un metro per ciascun fronte) in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza disestare la pavimentazione circostante;
- b. Fresatura del manto superficiale della pavimentazione stradale per uno spessore di cm. 4 e per una superficie avente larghezza e lunghezza pari a quella dello scavo aumentata di metri 1,00 per lato con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- c. Spruzzatura di emulsione bituminosa quale legante tra la pavimentazione esistente e la nuova, posa di uno strato d'usura in conglomerato bituminoso 0/9 con una percentuale minima di bitume pari al 6,5% ad una temperatura non inferiore ai 110°C per uno spessore finito di cm. 4 e comunque perfettamente alla pari con il piano viabile laterale esistente da eseguirsi a riempimento della superficie di cui alla lettera b. e successiva sabbiatura;
- d. Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine nelle giunte e a richiesta in quelle parti ove il Comune riterrà utile prevedere il trattamento per la perfetta esecuzione del ripristino;
- e. Rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale (se presente ante intervento);

2. Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente al ripristino effettuato e comunque non oltre la data di restituzione della cauzione/fidejussione dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'ufficio comunale preposto;

Art.35 Pavimentazioni in materiali lapidei o sasso

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- a. Disfacimento della pavimentazione eseguita a mano, con accatastamento a custodia del materiale di recupero riutilizzabile, per almeno cm. 30 oltre al limite dello scavo;
- b. Eventuale demolizione della fondazione in calcestruzzo;
- c. Scavo con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- d. Posa delle condotte e protezione delle stesse con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006 fino a cm 15,00 dall'estradosso o contenute in bauletto in calcestruzzo e reinterro con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006;
- e. Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di cm. 45;
- f. Adeguata costipazione dei materiali di riempimento;
- g. Ripristino della eventuale soletta esistente in calcestruzzo R.250 dello spessore di cm. 20 (venti) con rete elettrosaldada da Ø 8 con maglia 20 x 20;

- h. Posa della pavimentazione su letto di posa di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di q.li 3,00 per ogni metro cubo di sabbia o come da disegno della pavimentazione esistente livellata perfettamente alla pari con il piano laterale esistente;
- i. Sigillatura delle connessioni con colata di boiaccia di cemento o moglietto;
- j. Rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale (se presente ante intervento);

Art.36 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate

1. Per tutti gli interventi per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per i lavori di manutenzione localizzata valgono tutte le prescrizioni degli artt. 34 e 35.

CAPO III MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

Art.37 Modalità di intervento

1. Qualora l'intervento venga effettuato su marciapiedi, piste ciclabili o percorsi ciclopeditoni, il rifacimento degli strati sottostanti e della pavimentazione dovrà essere esteso per tutta la larghezza dell'area interessata dall'intervento e comunque la larghezza dello strato di superficie non potrà essere inferiore a mt 0,50.
2. Ad opere terminate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature, non dovrà essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno risultare ristagni di acqua. Pozzetti e quant'altro dovranno essere riposizionati in quota.
3. In caso di pavimentazioni differenti da quelle sotto riportate, il ripristino dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dal competente ufficio comunale.

Art.38 Pavimentazioni bitumate

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:
 - a. Taglio con fresa meccanica o con taglierina meccanica in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza dissestare la pavimentazione circostante;
 - b. Demolizione della pavimentazione e della eventuale sottostante soletta in calcestruzzo per tutta la larghezza dell'area interessata dallo scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
 - c. Posa delle condotte e protezione delle stesse con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006 o contenute in bauletto in calcestruzzo e reinterro con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006;
 - d. Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di cm.30;
 - e. Adeguata costipazione dei materiali di riempimento;
 - f. Costruzione di una nuova soletta in calcestruzzo R.200 dello spessore di cm.15 (quindici) con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
 - g. Costruzione di strato d'usura in conglomerato bituminoso 0/6 o 0/9 per uno spessore compreso di cm.3;
 - h. Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine nelle giunte e a richiesta in quelle parti ove il Comune riterrà utile precedere il trattamento per la perfetta esecuzione del ripristino;
 - i. Rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale (se presente ante intervento);

Art.39 Pavimentazioni in materiali lapidei

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:
 - a. Disfacimento della pavimentazione eseguita a mano, con accatastamento a custodia del materiale di recupero riutilizzabile, per almeno cm. 30 oltre al limite dello scavo;

- b. Eventuale demolizione a mano o a macchina della fondazione in calcestruzzo della filetta con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- c. Eventuale demolizione a mano o a macchina della fondazione in calcestruzzo, scavo con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- d. Posa delle condotte e protezione delle stesse con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI10006 o sabbia lavata e vagliata;
- e. Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di almeno 30 cm;
- f. Costruzione di nuova soletta in calcestruzzo R.200 dello spessore di cm. 15 con rete elettrosaldata da Ø 6 mm. con maglia cm. 20 x 20;
- g. Posa della pavimentazione su letto di posa di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di q.li 3,00 per ogni metro cubo di sabbia o come da disegno della pavimentazione esistente livellata perfettamente alla pari con il piano laterale esistente;
- h. Sigillatura delle connessioni con colata di boiaccia di cemento o moglietto per le pavimentazioni lapidee e sabbia fine per le pavimentazioni in mattonelle prefabbricate e sasso;
- i. Rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale (se presente ante intervento);

Art.40 Interventi di allacciamento e manutenzione localizzata

1. In tutti gli interventi per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per i lavori di manutenzione localizzati valgono tutte le prescrizioni degli artt. 38 e 39.
2. Per gli allacciamenti eseguiti in senso ortogonale rispetto all'andamento longitudinale del marciapiede, della pista ciclabile o del percorso ciclopedonale, il rifacimento degli strati sottostanti della pavimentazione dovrà essere esteso aumentando l'area di scavo di 1,00 (uno) metro per ogni lato.

CAPO IV PASSI CARRABILI

Art.41 Modalità di intervento su marciapiede

1. Il tratto di cordonata nuova deve essere dello stesso tipo, forma, dimensione e materiale della cordonata esistente, salvo diverse prescrizioni riportate nella concessione; inoltre dovrà essere planimetricamente allineato alla cordonata esistente ed avere, trasversalmente all'asse della cordonata, il lato superiore orizzontale e non inclinato rispetto al piano viabile.
2. Il ripristino della pavimentazione sia essa in conglomerato bituminoso o materiale lapideo deve essere esteso all'intera larghezza del marciapiede per uno sviluppo in lunghezza almeno pari al fronte interessato dai lavori di realizzazione del passo carrabile.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell'autorizzazione potesse risentire di danni all'opera concessionata.
4. In caso di pavimentazioni differenti da quelle sotto riportate, il ripristino dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dal competente ufficio comunale.

Art.42 Intervento su marciapiede bitumato

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:
 - a. Smontaggio del tratto di cordonata esistente;
 - b. Eventuale demolizione a mano o a macchina della fondazione in calcestruzzo della filetta con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;

- c. Demolizione a mano o a macchina della fondazione in calcestruzzo e del sottofondo esistente, scavo con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- d. Riempimento con misto cementato dosato a q.li 0,8 - 1,0 di cemento tipo 325 in polvere per mc di materiale inerte, per uno spessore compreso non inferiore ai cm. 40;
- e. Rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordonata (filetta) da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm. armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- f. Rifacimento del sottofondo in calcestruzzo R.200 dello spessore di quello esistente e comunque non inferiore a cm.15 armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20 o utilizzando i materiali esistenti;
- g. Montaggio della cordonata (filetta) come l'esistente;
- h. Fresa e scarifica della restante pavimentazione preesistente;
- i. Spruzzatura di emulsione bituminosa quale legante tra la pavimentazione esistente e la nuova, posa di uno strato d'usura in conglomerato bituminoso 0/9 con una percentuale minima di bitume pari al 6,5% ad una temperatura non inferiore ai 110°C per uno spessore finito di cm. 3 e comunque perfettamente alla pari con il piano viabile laterale esistente, successiva sabbiatura;
- j. Rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale (se presente ante intervento);

Art.43 Intervento su marciapiede in materiale lapideo

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- a) Smontaggio del tratto di cordonata esistente;
- b) Smontaggio della pavimentazione esistente;
- c) Demolizione a mano o a macchina della fondazione in calcestruzzo e del sottofondo con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- d) Scavo con trasporto a rifiuto, secondo le disposizioni di legge e i regolamenti in materia, di tutto il materiale di risulta;
- e) Riempimento con misto cementato dosato a q.li 0,8 - 1,0 di cemento tipo 325 in polvere per mc di materiale inerte, per uno spessore compreso non inferiore ai cm. 40;
- f) Rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordonata (filetta) da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm. armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- g) Rifacimento del sottofondo in calcestruzzo R.200 dello spessore di quello esistente e comunque non inferiore a cm.15 armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- h) Montaggio della cordonata (filetta) come l'esistente;
- i) Posa della pavimentazione come l'esistente;
- j) Rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale (se presente ante intervento);

CAPO V BANCHINE STRADALI

Art.44 Modalità di intervento e di riqualificazione

1. La realizzazione della nuova pavimentazione o la sistemazione di quella esistente dovrà essere estesa dal confine della proprietà stradale al margine della carreggiata; il piano finito della eventuale pavimentazione si raccorderà con quello del margine della carreggiata che dovrà rimanere inalterato tanto nel suo andamento longitudinale che trasversale.

2. Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato un corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavimentazione e quella esistente dovrà essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

3. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto;

Art.45 Banchine non bitumate

1. In caso di lavori su strade con banchine stradali non bitumate, queste ultime dovranno essere ripristinate seguendo le prescrizioni imposte dall'ufficio preposto o comunque prevedendo la posa di materiale stabilizzato fine 0/18 per uno spessore compreso finito di almeno cm. 10 ed intasamento superficiale con polvere di cava.

Art.46 Banchine in conglomerato bituminoso

2. Bonifica della banchina mediante scavo fino ad una profondità di cm. 52;
3. Riempimento dello scavo con sabbia e misto cementato dosato a q.li 0,8 - 1,0 di cemento tipo 325 in polvere per mc di materiale inerte, per uno spessore compreso non inferiore ai cm. 40 opportunamente compattato fino a cm. 12 dal piano viabile originale;
4. Realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso tipo binder 0/18 o 0/25 con contenuto di bitume non inferiore al 5% e per uno spessore minimo finito di cm. 8 compattato, steso ad una temperatura minima di 110° C e il relativo trattamento di impermeabilizzazione tramite emulsione bituminosa con un contenuto di bitume puro non inferiore al 65%, in ragione di 0.7 kg/mq., e successiva sabbiatura;
5. Spruzzatura di emulsione bituminosa quale legante, posa di uno strato d'usura in conglomerato bituminoso 0/9 con una percentuale minima di bitume pari al 6,5% ad una temperatura non inferiore ai 110°C per uno spessore finito di cm. 4 e comunque perfettamente alla pari con il piano viabile laterale esistente con successiva sabbiatura;

CAPO VI TUTELA DEL VERDE

Art. 47 Tutela degli alberi e delle aree di pertinenza

1. Sull'area e nel volume di pertinenza delle alberature è vietata ogni attività che arrechi danno al normale sviluppo o alla vitalità dell'essenza, ovvero che possa causarne il deperimento o la morte, quali:
 - a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% dell'area di pertinenza (vedi art.3 comma y));
 - b. qualsiasi modificazione del piano di campagna;
 - c. scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno;
 - d. il ricoprimento dell'apparato radicale che non sia di terreno agrario;
 - e. lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi, in particolare di sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque reflue, pietre e materiali ferrosi;
 - f. causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - g. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - h. il deposito di materiali o attrezzature da costruzione o lavorazione nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
 - i. il transito di mezzi in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante monumentali, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.

Art. 48 Obblighi, divieti e modalità di scavo nelle aree di cantiere

1. Obblighi

- a. Gli alberi presenti nelle aree di cantiere devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere. La protezione deve essere realizzata con un sistema idoneo che consenta di evitare danni al fusto ed all'apparato radicale.
- b. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
- c. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

2. Divieti

Oltre ai divieti previsti dal vigente regolamento comunale sul verde pubblico e privato, nelle aree e volumi di pertinenza delle piante è vietato:

- a. il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c. effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici se condotti a distanze inferiori rispetto a quelle indicate dal vigente regolamento comunale sul verde pubblico e privato;

3. Modalità di scavo

- a. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non potrà essere inferiore alle distanze imposte dal vigente regolamento comunale sul verde pubblico e privato;
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
5. Le radici principali/primarie devono essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite.
6. Gli scavi in prossimità delle alberature non devono restare aperti per più di una settimana; in caso di interruzione dei lavori gli scavi devono essere riempiti provvisoriamente e le radici protette con juta o altro materiale idoneo e mantenute umide; in caso di gelo si dovranno adottare misure atte alla protezione delle radici.

7. Interferenze scavo/alberature esistenti

- a. Qualora il tracciato dello scavo non abbia possibilità di variazione ed interferisca con una alberatura esistente comportandone inevitabilmente l'abbattimento, occorrerà ottenere preventiva autorizzazione ad opera dell'ufficio competente.

Art. 49 Ripristini

1. Qualora gli scavi vengano realizzati all'interno di aree verdi, il ripristino dovrà di norma assicurare lo stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento. Qualora non sia possibile ripristinare lo stato antecedente i lavori sarà l'ufficio preposto a fornire le indicazioni necessarie all'esecuzione delle opere a verde.
2. Qualora gli scavi prevedano il danneggiamento di alberi, arbusti, tappeti erbosi o l'abbattimento di alberi si procederà secondo quanto disposto dal vigente regolamento sul verde pubblico e privato.
3. I ripristini dei manti erbosi potranno essere effettuati:
 - a. prevedendo la stesura del materiale vegetale di scavo stoccato all'interno dell'area di cantiere (per cumuli di altezza non superiore a mt. 1,50). Il materiale steso e lavorato meccanicamente per una profondità di 40 cm. (erpatura e affinamento meccanico, previa spietatura) dovrà essere opportunamente raccordato alle quote del terreno esistente, seminato e rullato;
 - b. prevedendo la fornitura di terreno proveniente da strato colturale attivo, privo di radici e di erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci, malattie fungine e materiale inquinante (il materiale fornito dovrà essere conforme alle disposizioni legislative in materia di "Terre e rocce di scavo"). Il terreno steso e lavorato meccanicamente per una profondità di 40 cm. (erpatura e affinamento meccanico, previa spietatura) dovrà essere opportunamente raccordato alle quote del terreno esistente, seminato e rullato;

Art. 50 Danneggiamenti

L'esecuzione degli scavi in difformità alle prescrizioni sopra riportate o che compromettano la vita della pianta saranno considerati a tutti gli effetti e ai sensi del vigente regolamento del verde come abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

CAPO I VERIFICHE

Art.51 Prove sui materiali

1. Il piano di misto granulometrico, prima della stesura del binder, dovrà presentare un modulo di deformazione > 800 kg/cmq. alla prova di carico su piastra con diametro di cm. 30, eseguita su un intervallo di carico compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cmq.

2. I cubetti di conglomerato bituminoso relativi agli strati di collegamento (binder) per la verifica della percentuale di bitume, riferite all'impasto e alla granulometria, dovranno rientrare nei seguenti parametri:

- L'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovrà essere non inferiore al 55%;
- La miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI E SETACCI UNI – % PASSANTE IN PESO

Crivello 25	100
Crivello 15	65 - 100
Crivello 10	50 - 80
Crivello 5	30 - 60
Setaccio 2	20 - 45
Setaccio 0,4	7 - 25
Setaccio 0,18	5 - 15
Setaccio 0,075	4 - 8

- Il tenore di bitume dovrà essere non inferiore al 5% del peso a secco degli aggregati;
- Il valore della stabilità Marshall dovrà essere non inferiore a 900 Kg., quello della rigidità Marshall non inferiore a 300;
- La percentuale di vuoti sui provini Marshall dovrà essere compresa fra il 3% ed il 7%;
- L'emulsione bituminosa dovrà avere un tenore di bitume non inferiore al 65%.

3. Resta inteso che le spese per gli assaggi, le prove di laboratorio e quant'altro necessario al fine di riscontrare la corrispondenza dei materiali ai requisiti minimi di cui sopra, sono a totale carico del richiedente la concessione.

4. Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art.1662 e 1668 del Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla comunicazione di fine lavori.

Art.52 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, degli addetti comunali ai servizi di manutenzione stradale e dei Funzionari addetti al Ufficio preposto, sulla corretta realizzazione degli interventi, sul rispetto delle prescrizioni previste dall'atto autorizzativo, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini della scadenza delle concessioni.

CAPO II SANZIONI E DIVIETI

Art.53 Sanzioni

1. Gli organi di vigilanza incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni, in caso di accertate violazioni sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.

2. Fermo restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.

3. Le violazioni al presente Regolamento ai sensi dell'art.7 bis del T.U. degli enti locali comportano, quando la legge non disponga altrimenti, l'applicazione delle sanzioni riportate nell'allegato "C".

Art.54 Divieti

1. Nel caso di nuova costruzione e di strade esistenti soggette ad interventi di ristrutturazione o soggette ad interventi di manutenzione straordinaria che ne prevedano il completo rifacimento del pacchetto stradale o dello strato di superficie non verranno rilasciate concessioni per l'esecuzione di scavi decorsi almeno 3 anni dalla ultimazione dei lavori;
2. Le disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere derogate, nei casi di riconosciuta urgenza e/o imprevedibili e per gli allacciamenti alle reti. In caso di intervento sulla condotta principale da parte del gestore, intervento che comporta una rottura diffusa del piano stradale nei casi elencati al comma 1, in situazione di urgenza motivata, si potrà derogare a quanto prescritto al comma 1 con la prescrizione che resta a carico dell'esecutore dell'intervento il completo rifacimento della pavimentazione stradale come da prescrizioni imposte dall'ufficio competente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I NORME FINALI

Art.55 Riservatezza e salvaguardia delle informazioni

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n° 318 del 28 Luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti impianti nel sottosuolo, ricevute da vari operatori, e a utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.
2. I dati riguardanti gli impianti nel sottosuolo possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi, per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.
3. La banca dei dati della cartografia di base non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alla attività dell'operatore di programmazione e realizzazione degli impianti.
4. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.
5. Il trattamento dei dati conferiti dai vari soggetti richiedenti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scavo e alla relativa occupazione temporanea di suolo e delle attività ad essa correlate e conseguenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente D.Lgs n. 196/2003.

Art.56 Situazioni di pericolo

1. Qualora un intervento crei situazioni di pericolo alla circolazione, fatto salvo quanto già stabilito dal Nuovo Codice della Strada, l'Ufficio preposto lo segnalerà al soggetto al quale è stata rilasciata la concessione per eseguire i lavori, diffidandolo a ricreare le condizioni di sicurezza entro un termine congruo.
2. In caso di mancato intervento, nel termine fissato, il Comune si attiverà d'ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione della cauzione presentata.
3. Qualora non venga effettuato il ripristino nei termini fissati dalla concessione, l'Ufficio preposto assegnerà un ulteriore termine diffidando il soggetto interessato ad intervenire pena l'esecuzione d'ufficio del ripristino.

4. In caso di mancato intervento nel nuovo termine fissato, il Comune si attiverà d'ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione direttamente dalla polizza fidejussoria presentata.

Art.57 Inadempimenti

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con esecuzione da parte del Comune ed incameramento della fidejussione di cui all'art. 19 pari o superiore a quattro sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad un raddoppio della cauzione prevista per ogni richiesta di concessione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare la cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.
2. Nel caso sopraccitato, qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Art.58 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nel rispetto della normativa vigente.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale vigente.

Art.59 Abrogazioni

1. Le presenti norme sostituiscono quelle relative all'esecuzione di scavi su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico e riportate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 96 del 23/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Art.60 Norme finali

1. In ogni caso il concessionario, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge, delle normative tecniche di riferimento e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente regolamento.
2. Il concessionario dovrà rispondere, nei tratti di strada interessata dai lavori, dei danni arrecati o comunque conseguenti alla esecuzione degli stessi, alle pavimentazioni ed altre pertinenze stradali, provvedendo al loro ripristino.
3. Il concessionario si obbliga ad effettuare, su precisa richiesta del Comune, idoneo carotaggio di verifica sul rispetto delle modalità esecutive prescritte, assumendosene i relativi oneri e rispondendo, in ogni caso in prima persona, delle opere difformi.
4. Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora il concessionario non ottemperasse, si procederà alla esecuzione d'ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, addebitandone tutte le spese sostenute.
5. Il concessionario dovrà, in ogni caso, ottemperare a tutte le prescrizioni dettate da norme e regolamenti comunali vigenti in materia di interventi sul sopra e sottosuolo stradale e/o di pertinenza della rete stradale, ivi compresi gli adempimenti necessari per l'ottenimento della eventuale ordinanza di disciplina del traffico rilasciata dal competente ufficio comunale.

Allegato "A"
Determinazione delle spese di istruttoria e sopralluogo in ragione della tipologia dell'intervento di cui all'art.18 del Regolamento

Tipologia di intervento	Diritti di segreteria (euro)
Posa di condotte o cavidotti su strade e/o marciapiedi (Artt. 34, 35, 38, e 39)	50,00
Allacciamenti e manutenzioni posti su strade e/o marciapiedi (Artt. 36 e 40)	50,00
Concessioni in sanatoria per interventi in urgenza (singolo) (Artt. 9, 11)	50,00
Concessioni in sanatoria per interventi urgenti (cumulativa) (Artt. 9, 11)	100,00
Realizzazione di passo carrabile su marciapiede (diritti di segreteria non dovuti se la domanda è ricompresa all'interno di una pratica edilizia) (Artt. 41, 42 e 43)	50,00
Rinnovo (art. 13)	0
Proroga (art. 14)	0
Interventi in banchina stradale (Artt. 44, 45 e 46)	50,00
Interventi nelle aree verdi (Art. 47, 48, 49 e 50)	50,00
Interventi per posa di cavi con teleguida sotterranea (Art. 4)	50,00

Allegato "B"
**Determinazione delle cauzioni a garanzia della perfetta esecuzione degli
interventi di scavo e ripristino di cui all'art. 19 del Regolamento**

Di seguito sono riportati, i costi medi per metro quadrato di superficie interessata dallo scavo al fine di quantificare la cauzione o fideiussione che il richiedente deve assicurare all'ente per ottenere il rilascio del relativo atto autorizzativo.

Il calcolo tiene conto di uno scavo ideale della larghezza minima di metri 1,00 (uno), della lunghezza di metri 1,00 (uno) e avente una profondità media di metri 1,00 (uno).

I prezzi unitari utilizzati in questa sede sono stati desunti prendendo in considerazione i prezzi degli ultimi appalti in materia di lavori stradali, i prezzi della regione Emilia Romagna, dalla Camera di Commercio di Bologna e dall'esperienza dei tecnici in materia di scavi e opere a verde sia per quanto riguarda i materiali utilizzati (vari strati che costituiscono il "pacchetto" stradale) che l'incidenza della mano d'opera impiegata.

Tipologia intervento	Importi Cauzione / fideiussione bancaria o assicurativa (euro/mq)
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti/manutenzioni in pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;	80,00
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti/manutenzioni in pavimentazioni stradali in asfalto drenate o fonoassorbente;	145,00
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti/manutenzioni in pavimentazioni stradali in materiale lapideo;	195,00
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti/manutenzioni in marciapiedi e piste ciclabili bitumati;	105,00
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti/manutenzioni in marciapiedi e piste ciclabili in materiali lapidei;	155,00
Passo carrabile su marciapiede in conglomerato bituminoso	105,00
Passo carrabile su marciapiede in materiale lapideo	155,00
Risistemazione banchina stradale non bitumata	40,00
Riqualificazione banchina stradale in conglomerato bituminoso	55,00
Interventi nelle aree verdi non alberate	25,00
Interventi nelle aree verdi alberate	65,00
Interventi per posa di cavi con teleguida sotterranea	ESENTI

Allegato "C"**Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni al Regolamento di cui all'art. 53.**

Art.	Violazione	Misura Ridotta
9 c.4°	Mancanza dei presupposti di urgenza	Euro 150,00
15 c.2°	Mancata disponibilità in cantiere della documentazione	Euro 50,00
16 c.5°	Mancato deposito comunicazione di inizio lavori	Euro 100,00
27 c.4°	Mancato rispetto dell'area oggetto di occupazione per il cantiere	Euro 70,00
29 c.1°	Mancato rispetto del verbale di sospensione dei lavori	Euro 140,00

Allegato "D"
Calcolo degli oneri istruttori – diritti di segreteria U.T.
(ex art. 27 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e ss. mm. ii.).

- a) Fasi Istruttoria Pratica:
- 1) Accettazione ed accertamento documentazione amministrativa;
 - 2) Verifica fattibilità progetto esecutivo dei lavori e calcolo degli scavi e delle occupazioni di suolo e dei relativi costi;
 - 3) Eventuali sopralluoghi di controllo (es.: preliminare, in fase di esecuzione, verifica finale, ecc...);
 - 4) Redazione e rilascio atti autorizzativi (es.: comunicazione motivi ostativi, diniego finale, concessione finale, ordinanza, verbale di sopralluogo, svincolo cauzione, ecc...);
- b) Unità lavorative impegnate presso l'Area Gestione del Territorio del Comune di Castello d'Argile:
- n. 1 Istruttore amministrativo;
 - n. 1 Istruttore tecnico;
 - Ufficio protocollo per l'accettazione delle pratiche;
- c) Strumentazione a supporto del gruppo di lavoro: n. 2 pc, telefono, fax, plotter per stampa progetti;

Per le pratiche di tipo "in sanatoria" (cumulativa), tenuto conto dei diversi tempi previsti per la redazione della fase istruttoria, gli oneri applicati vengono raddoppiati.

Pertanto, tenuto conto del numero e delle figure professionali coinvolte nel procedimento istruttorio, delle osservazioni sopra riportate e confrontati i tariffari applicati da altri Enti, in fase di prima attuazione e salvo successivi aggiornamenti, **i diritti di segreteria** sono così calcolati:

- Richiesta pratica ordinaria: euro 50;
- Richiesta pratica in sanatoria (singola): euro 50;
- Richiesta pratica in sanatoria cumulativa (minimo due interventi): euro 100;

.....fine.